



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

33
26/09/2025

N. GENERALE
Data di registrazione

1469
26/09/2025

Avvocatura

OGGETTO:	"INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE PER ATTIVITÀ GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI PER N. 9 PRATICHE INDIVIDUATE" – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – CIG: B8583CB05C.
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento, Sig.ra Rosalia Corbo, istruttore amm.vo contabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale, formula al Segretario Generale la seguente proposta di determinazione, dichiarando di non essere in alcuna posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019.

Premesso che:

- il Comune di Canicattì ha la necessità di affidare un incarico legale esterno per l'assistenza e la difesa in giudizio per attività di recupero crediti relative a n. 9 pratiche ben individuate, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e recuperare somme dovute all'Amministrazione comunale, giusta nota *prot. com.* n. 33972 del 29.08.2025 dell'Avvocatura Comunale, a mezzo della quale viene richiesto di affidare a legali esterni alcune pratiche di recupero crediti elencate in precedente relativa nota *prot. com.* n. 34998 del 4 settembre 2024;
- con la nota *de qua*, l'Avvocatura comunale – nella persona dell'Avv. L. Vaccaro – ha rappresentato l'urgenza della richiesta, "tenuto conto che trattasi di pratiche di recupero a rischio prescrizione";

Considerato che l'individuazione del professionista esterno si rende necessaria per la specificità della materia, tenuto conto delle motivazioni riportate nella succitata

nota, e per garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico al recupero dei crediti;

Osservato che:

- le prestazioni legali, sebbene configurino "appalti pubblici" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, sono espressamente considerate "contratti esclusi" dall'applicazione delle procedure ordinarie di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;
- nonostante l'esclusione dalle procedure rigorose di evidenza pubblica, la scelta del contraente deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamati dall'articolo 13, comma 5, del medesimo Codice. Tali principi includono la trasparenza, l'imparzialità, la concorrenza e il buon andamento dell'amministrazione, garantendo un minimo di "accesso al mercato" a tutti gli operatori del settore interessati.
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2776 del 02 aprile 2025, ha chiarito che anche i servizi legali "esclusi" sono comunque soggetti alla vigilanza dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 36/2023. Di conseguenza, per tutti i contratti oggetto di vigilanza ANAC, sussiste l'obbligo di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e di versare il relativo contributo all'Autorità, come previsto dall'articolo 222, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, che fa salvo l'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005;
- la stessa sentenza ha distinto tra "singola difesa in giudizio" (per la quale si applicano i principi di accesso al mercato ex art. 3) e "servizi legali continuativi svolti in forma organizzata" (per i quali si applicano le procedure semplificate o "alleggerite" di cui all'articolo 127 del codice). Nel caso di specie, trattandosi di n. 9 pratiche ben individuate e specifiche, l'affidamento rientra maggiormente nella categoria della "singola difesa in giudizio" o "incarico saltuario ed occasionale", richiedendo comunque l'osservanza dei principi generali di trasparenza, imparzialità e concorrenza attraverso una procedura selettiva comparativa, senza il rigoroso rispetto delle procedure di gara in senso stretto.

Dato che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2022, assunto al protocollo di questo Comune in data 16 gennaio 2023, con il n. 1634, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonché per l'adozione tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 16 gennaio 2023 presso il Comune di Canicattì si è insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con il succitato d.P.R., avente competenza – ai sensi dell'art. 252, comma 4 del T.U.E.L., in relazione ai *"fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"*, e, nel caso di specie, relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020;

Preso atto che con la succitata nota *prot. com.* n. 33972 del 29.08.2025 l'Avvocatura comunale – nella persona dell'Avv. L. Vaccaro – ha rappresentato che i crediti da recuperare rientrano nella competenza della gestione liquidatoria in ragione di quanto disposto dal surrichiamato art. 252, comma 4 del T.U.E.L.;

Viste e richiamate:

- la nota *prot. com.* del Segretario Generale n. 34128 del 1.09.2025 avente ad oggetto *"Nota prot. com. n. 33972 del 29.08.2025 trasmessa dall'Avvocatura comunale in merito all'affidamento all'esterno di pratiche di recupero crediti.Seguito"*;
- la nota *prot. com.* n. 34450 del 02.09.2025 dell'Osl recante *"Direttiva burocratica ai sensi dell'art. 253, co. 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari ai fini del risanamento dell'ente dissestato"*;

Preso atto della nota *prot. com.* n. 22885 del 31 maggio 2024 tramessa dall'OSL recante *"Gestione liquidatoria - istruzioni operative per la corretta gestione degli "incarichi di Rappresentanza in giudizio per procedimenti rientranti nella competenza della gestione liquidatoria"*;

Rilevato che:

- con le succitate *Istruzioni operative* formulate dall'OSL è stata definita un'"intesa procedimentale" in ordine al conferimento di incarichi per la rappresentanza in

giudizio di procedimenti riconducibili alla gestione liquidatoria ex art. 252, co. 4 del TUEL;

- detta *intesa procedimentale* contempla 5 (cinque) fasi, che vanno dalla *fase preparatoria* alla fase della *regolazione finanziaria*, prevedente – per la *fase conferimento* – l'adozione da parte degli organi/struttura dell'ente dei provvedimenti per il conferimento della rappresentanza in giudizio, coerentemente alla disciplina normativa e regolamentare vigente, con imputazione della correlata spesa alla gestione liquidatoria sulla base delle indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario, trasmettendo, altresì, copia dei provvedimenti di conferimento incarico per la rappresentanza in giudizio alla gestione liquidatoria";

Ritenuto, pertanto – stante la riconducibilità alla gestione liquidatoria ex art. 252, co. 4 del TUEL dell'affidamento in questione – di doversi attenere alla surrichiamata *intesa procedimentale*, provvedendosi a indire apposita procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico legale per l'attività giudiziale di recupero dei crediti in relazione alle pratiche di cui trattasi;

Dato atto che:

- l'OSL, con la succitata nota del 2 settembre 2025, ha confermato la disponibilità ad imputare la spesa correlata all'attivazione di eventuali procedimenti esecutivi alla gestione liquidatoria, in conformità alle istruzioni operative di cui alla intesa procedimentale definita con relativa nota del 31 maggio 2024 (*prot. com. n. 22885*)

Considerato che:

- la procedura si baserà sulla raccolta di manifestazioni di interesse tramite un Avviso Pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione dei professionisti interessati;
- il criterio di selezione ritenuto più idoneo per l'affidamento di un incarico legale di questa natura è quello del minor importo del compenso onnicomprensivo richiesto dai partecipanti per la complessiva attività prestazionale di cui trattasi;

Dato che – ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2019 - il Responsabile del Procedimento è individuato nella sottoscritta Sig.ra Rosalia Corbo, istruttore amm.vo contabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale.

Visti:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*) e in particolare gli articoli 3, 13, comma 5, 56, 108, e 222;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 67;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2776 del 02 aprile 2025;
- il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni (D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022);
- lo Statuto comunale e il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Canicattì per le parti applicabili al caso di specie;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente, per come in premessa esplicitate.

Ravvisata a tal riguardo la competenza del Dirigente ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n. 267 e dell'art 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e *ss.mm.ii.*;

per quanto sopra espresso

Propone

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di dare atto** che il presente incarico, pur essendo un "appalto pubblico" ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, rientra nella categoria dei "servizi legali esclusi" di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), del medesimo Decreto, per i quali la scelta del contraente avviene nel rispetto dei *principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza* di cui agli articoli 3 e 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2776/2025;
- 3) **di indire** la procedura per il conferimento di un incarico legale ad un avvocato esterno, esperto in materia di recupero crediti, per l'assistenza giudiziale del Comune di Canicattì in n. 9 pratiche di recupero crediti espressamente individuate. L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino alla definizione delle suddette cause per il singolo grado di giudizio, o fino alla completa estinzione del credito;
- 4) **di stabilire** che il criterio di selezione ritenuto più idoneo per l'affidamento di un incarico legale di questa natura è quello del minor importo del compenso onnicomprensivo richiesto dai partecipanti per la complessiva attività prestazionale di cui trattasi;
- 5) **di dare atto** dell'obbligo di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e di corrispondere il relativo contributo all'ANAC (ove dovuto), in conformità a quanto

stabilito dall'articolo 222, comma 3, lettera a) e comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2776/2025;

- 6) **di approvare** lo schema di *Avviso Pubblico* per la raccolta delle manifestazioni di interesse degli avvocati, allegato alla presente Determina per farne parte integrante e sostanziale;
- 7) **di dare atto** che la spesa legata alla successiva formalizzazione dell'incarico di cui trattasi dovrà essere imputata alla gestione liquidatoria, demandando al Responsabile E.Q. Servizi finanziari – di raccordo con l'OSL - la successiva regolazione finanziaria dell'operazione contabile;
- 8) **di dare atto** che - ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2019 - il Responsabile del Procedimento è individuato nella sottoscritta Sig.ra Rosalia Corbo, istruttore amm.vo contabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale;
- 9) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Osl, alla Responsabile E.Q. Servizi Finanziari, all'Avvocatura comunale, al Sig. Sindaco.
- 11) **di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 12) **di pubblicare** l'apposito Avviso per numero 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio *on line* e sulla *home page* del sito istituzionale del Comune (<https://www.comune.canicatti.ag.it/it>), nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARANDO DI NON ESSERE IN ALCUNA POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DELLA L. N. 241/1990, DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 62/2013 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 7/2019.

Vista la proposta di determinazione di pari oggetto formulata dal responsabile del procedimento Sig.ra Rosalia Corbo, istruttore amm.vo contabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale, che qui si intende materialmente richiamata e trascritta;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni in fatto ed in diritto nella stessa esplicitate;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 69 del 02/12/2024, avente ad oggetto "Conferimento al Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra delle funzioni dirigenziali *"ad interim"* delle direzioni dell'ente I,II, III, IV e V";

Vista la propria competenza in materia, attesa la non riconducibilità delle pratiche di cui trattasi ad un'unica E.Q.;

DETERMINA

- 1) **di approvare** ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare** la suesposta proposta di determinazione, disponendo:
 - **di dare atto** che il presente incarico, pur essendo un "appalto pubblico" ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, rientra nella categoria dei "servizi legali esclusi" di cui

all'articolo 56, comma 1, lettera h), del medesimo Decreto, per i quali la scelta del contraente avviene nel rispetto dei *principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza* di cui agli articoli 3 e 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2776/2025;

- **di indire** la procedura per il conferimento di un incarico legale ad un avvocato esterno, esperto in materia di recupero crediti, per l'assistenza giudiziale del Comune di Canicattì in n. 9 pratiche di recupero crediti espressamente individuate. L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e fino alla definizione delle suddette cause per il singolo grado di giudizio, o fino alla completa estinzione del credito;

- **di stabilire** che il criterio di selezione ritenuto più idoneo per l'affidamento di un incarico legale di questa natura è quello del minor importo del compenso onnicomprensivo richiesto dai partecipanti per la complessiva attività prestazionale di cui trattasi;

- **di dare atto** dell'obbligo di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e di corrispondere il relativo contributo all'ANAC (ove dovuto), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 222, comma 3, lettera a) e comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2776/2025;

- **di approvare** lo schema di *Avviso Pubblico* per la raccolta delle manifestazioni di interesse degli avvocati, allegato alla presente Determina per farne parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che la spesa legata alla successiva formalizzazione dell'incarico di cui trattasi dovrà essere imputata alla gestione liquidatoria, demandando al Responsabile E.Q. Servizi finanziari – di raccordo con l'OSL - la successiva regolazione finanziaria dell'operazione contabile;

- **di dare atto** che - ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2019 - il Responsabile del Procedimento è individuato nella sottoscritta Sig.ra Rosalia Corbo, istruttore amm.vo contabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Osl, alla Responsabile E.Q. Servizi Finanziari, all'Avvocatura comunale, al sig. Sindaco.

5) di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6) di pubblicare l'apposito Avviso per numero 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio *on line* e sulla *home page* del sito istituzionale del Comune (<https://www.comune.canicatti.ag.it/it>), nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento
Rosalia Corbo

Segretario Comunale
VINCIGUERRA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)